COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA MORTUARIA

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 18/03/2023

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

ART. 1- DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme relative al servizio di Polizia Mortuaria, del Cimitero e trasporti funebri.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:

- per T.U. Leggi Sanitarie: il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- per Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- per Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
- per "Coordinatore sanitario" si intende il Servizio competente individuato *dall'A.S.L.TO4 (loro deliberazione del Direttore Generale dell'ex ASL6 n. 34/DG del 21/1/1989).*

ART. 3 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 4 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco indicando la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta dal Medico Curante entro le 24 ore dall'accertamento del decesso e dal medico necroscopo qualora il decesso avvenga senza assistenza medica, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 5 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 6 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e all'autorità di pubblica sicurezza ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ART. 7- VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 comma 2 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre *effettuata* non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. *8***,** 9 e 10 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990) *e comunque non dopo le trenta ore.*
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico *del Servizio di Medicina Legale dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10-9-1990 n. 285.*

ART. 8 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il medico deve darne urgente comunicazione al Sindaco.

ART. 9- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art. 74 comma 2 dell'ordinamento dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente art. 6.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall' art. 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 dell'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 3,4,5 e 6 del presente Regolamento e dall'art. 7 del Regolamento Governativo (D.P.R. n. 285/1990).

ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati da un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Per le modalità di esecuzione si fa riferimento all'art. 37 commi 2 e 3 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/90).
3. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12- PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quello nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/1975 n. 644 e successive modifiche.

ART. 13- PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive diffusive o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli art. 9 - 10 e 11 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 14- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORIO

1. Il Comune deve disporre di un locale, distinto dalla camera mortuaria, da adibire ad obitorio, dove si possano ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:
    a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
    b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
    c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. In tale locale devono potersi assolvere le funzioni descritte all'art. 13 del Regolamento governativo (D.P.R. 285/1990).
3. Nel caso in cui il Comune non disponesse di locali idonei gli stessi possono essere istituiti presso ospedali od altri istituti sanitari come previsto dall'art. 14 del DPR 285/90
4. Per il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi troverà applicazione il D.Lgs. n. 230/95 relativo ai principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

CAPO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15- DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento governativo (DPR 285/1990) il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di igiene e sanità pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 16- CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) nonchè alla circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24/6/1993.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a *100* Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo *esterno*, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt. 30 e 31 del Regolamento governativo (DPR 285/1990). Prima di procedere all'inumazione, la cassa di metallo esterno dovrà essere rimossa. E' fatto divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
1. E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi), di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 9.7.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa. In caso di inadempienza il feretro non deve essere accettato.
2. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte. La cassa dovrà, altresì, essere accompagnata da un'autocertificazione relativa alla conformità del feretro, ai sensi degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/90).

CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17- TARIFFE

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 18- AUTORIZZAZIONE

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le nonne di cui agli artt. 20 e 21 del citato Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 19- TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

ART. 20 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 10 e li del Regolamento governativo (DPR 285/1990), con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 19 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 23, quando si tratti di malattie infettive-diffusive.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21 - CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesae da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 22 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 23 - TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28, 29 e 30 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 24 - TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme previste all'art. 27 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 25 - TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località le funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finche non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento

ART. 26 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà

restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzativo del Comune di provenienza.

ART. 27 - TRAGITTO

1. Quando il convoglio funebre debba attraversare il territorio comunale, per quanto possibile, dovrà percorrere la strada più breve.

ART. 28- TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 29- ORARI TRASPORTI SALME

2. 1.I trasporti di salme da effettuarsi fuori dal territorio comunale dovranno essere eseguiti negli orari indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
3. Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale verranno anche stabiliti gli orari per i funerali da eseguirsi nel territorio comunale.

ART. 30- NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990 Capo IV)

CAPO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 31- AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art, 6 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 32 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:
    a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 30 l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
    b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
    c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
    d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero stesso.

ART. 33 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. Il custode del cimitero riceve:
    a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
    b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
    c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
    d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'U.S.L.;
    e) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, almeno per 3 anni la residenza.

f) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e non residenti, che abbiano quivi residenti coniuge/convivente (coppie di fatto), parenti o affini fino al II° grado;
g) i resti mortali e i resti ossei e le ceneri delle persone sopraelencate.

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documento o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato civile, per le pratiche richieste dal caso.

CAPO VI INUMAZIONI

ART. 35- SEPOLTURA

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del Regolamento governativo.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 36 - FORME E CLASSI DEI CAMPI

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati nel Piano Regolatore del Cimitero approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 8.6.2001 e la variante n. 1 n. 5/72 del 27.12.2004.

ART. 37- CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo che verrà fornito dal Comune e dovrà essere costituito da un materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

ART. 38-SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 39- DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza dello spazio di m. 0,50 che separa una fossa dall'altra, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 40- FOSSE PER FANCIULLI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte I più profonda (a metri due) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 41- MODALITÀ' DI CONCESSIONE

1. Le inumazioni vengono accordate ai cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma che abbiano, in vita, dovuto spostare per motivi di salute la loro residenza presso una casa di riposo o una struttura ospedaliera per lunga degenza, previo il pagamento dei diritti previsti.

2. La loro durata è fissata in anni dieci ed è prorogabile solo qualora si constati l'incompleta mineralizzazione della salma.

ART. 42- REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 43- CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento governativo (DPR285/1990) e dall'art. 16 del presente regolamento.

ART. 44- NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Sulla fossa è permesso il collocamento di lapide e copri tomba secondo quanto stabilito nelle norme tecniche di attuazione del PRGC

previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e versamento di cauzione pari a €. 51,65=. Detta cauzione verrà rimborsata a lavori ultimati e previo accertamento che non siano stati arrecati danni alle proprietà comunali e private. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero. Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantire la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 2,20; larghezza m.1,00.

5. Sono ammessi i gli accessori quali cornici, lampade, vasi che devono essere in materiali inalterabili e non cromati.
6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, anno, mese e giorno della morte ed alle rituali espressioni e compilate in lingua italiana.

ART. 45- ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

ART. 46- SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà della Giunta Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della scadenza suddetta, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.
3. Parimenti la Giunta Comunale può autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.
5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti con asta pubblica: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

CAPO VII TUMULAZIONI

ART. 47- SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Le sepolture a tumulazione sono di durata cinquantennale dalla data di tumulazione, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, nella misura vigente al momento della tumulazione.
2. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 48 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
    a) aree per cappelle, tombe di famiglia ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni novantanove;
    b) loculi. La durata della concessione è fissata in anni settantacinque con un massimo di cinquanta anni di tumulazione della salma. Per i loculi a concessione perpetua, nel caso di retrocessione da parte dell'avente diritto o dei suoi eredi, la durata della nuova concessione è fissata in anni settantacinque con un massimo di tumulazione della salma di anni cinquanta.
    c) cellette ossario per la raccolta di resti. La durata della concessione è fissata in anni settantacinque. Per le cellette a concessione perpetua, nel caso di retrocessione da parte dell'avente diritto o dei suoi eredi, la durata della nuova concessione è fissata in anni settantacinque.
    d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni settantacinque. Per le cellette a concessione perpetua, nel caso di retrocessione da parte dell'avente diritto o dei suoi eredi, la durata della nuova concessione è fissata in anni settantacinque.
2. I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24/6/1 993 n. 24.

ART. 49 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, enti e comunità, secondo le disponibilità.
2. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
    a) a una o più persone per esse esclusivamente;
    b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
    c) ad enti o comunità.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza IN BOLLO al Sindaco, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.

ART. 50 - ATTO DI CONCESSIONE - PAGAMENTO - CAUZIONE

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
2. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
    a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente.
    b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte afferenti il contratto.

ART. 51 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle, loculi e cellette, sono a carico dei concessionari.

ART. 52 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione.
2. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
3. Le concessioni relative ai loculi, sono rinnovabili; la durata del rinnovo, le modalità ed i costi sono demandati alle deliberazioni di Giunta Comunale

ART. 53 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi almeno tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, nove mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute passerà in proprietà del Comune, con le modalità di cui al precedente art. 46.

CAPO VIII TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

ART 54 - CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nel cimitero, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal P.R.G.C. cimiteriale, possono essere assegnate a persone, Enti e Comunità aree per tombe di famiglia, cappelle o per inumazioni.
2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepolture di famiglia fissando nel contratto le rispettive quote con l'indicazione specifica dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie di pertinenza.
3. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle sarà assegnata prioritariamente a residenti da almeno tre anni sul territorio comunale, e successivamente anche nei seguenti casi in cui ricorra almeno uno dei seguenti presupposti.
    a) che il concessionario sia residente da meno di tre anni
    b) che il concessionario sia nato a San Francesco al Campo;
    c) che il concessionario sia stato residente a San Francesco al Campo almeno per venti anni;

1. Le condizioni citate ai precedenti punti b) e c) deve trovare un riscontro anagrafico, In caso di concessione di area in favore di un soggetto non residente, i prezzi stabiliti per la medesima all'atto della stipulazione verranno maggiorati nella misura del 50%.

ART. 55 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA - TERMINI

1. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione decorrono i termini di anni cinque per la presentazione della richiesta di concessione edilizia e del relativo progetto.
2. Dalla data di notificazione della concessione edilizia decorrono dodici mesi per l'inizio dei lavori, i quali devono essere ultimati nel termine di ventiquattro mesi dal loro inizio.
3. I termini previsti dal con precedente sono prorogabili dal Sindaco, per le sepolture in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

ART. 56- MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande per la costruzione di cappelle ed edicole funerarie devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.
   Al progetto dovrà essere allegata una descrizione sommaria delle opere contenente il valore economico presunto dei lavori da eseguirsi.

2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore, che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori stessi.
3. Il Sindaco potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione igienico edilizia.
4. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione igienico-edilizia.
5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro.
6. Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Sindaco, con le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 57- PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

L'impresa potrà eseguire i lavori anche in orario di chiusura del cimitero. A tal proposito a suo nome dovrà ottenere dal Comune apposita autorizzazione previa produzione di apposita istanza dalla quale si rilevi: a) il nominativo del concessionario per conto del quale sono da eseguirsi i lavori;

b) il tempo presumibile di esecuzione;

e) l'impegno di eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo garantendo comunque e costantemente la chiusura totale del cimitero;

d) l'impegno a mantenere il luogo sgombro da macerie, ecc.

A semplice richiesta dell'ufficio tecnico comunale la ditta è tenuta al ripristino immediato di eventuali danni evidenziati.

Ai fini del presente un'impresa può eseguire contemporaneamente più lavori.

ART. 58 - USO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, fino al sesto grado, ampliata agli affini fino al 3° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/1/1 968 n. 15, da presentare al Servizio Cimiteriale del comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito meriti nei confronti del concessionario. Il numero di loculi concessi come indicato al presente articolo non potrà comunque eccedere il 25% della capacità della tomba stessa.
7. I casi di convivenza di cui al comma precedente verranno valutati di volta in volta dal servizio Cimiteriale comunale, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5 ed alle risultanze anagrafiche.
8. Eventuali particolari benemerenze nei confronti del concessionario, ovvero dei suoi eredi, va' comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 del concessionario stesso, depositata presso il Servizio Cimiteriale.
9. Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo seguente rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

ART. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi.
   a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;
   b) quando il Cimitero Comunale risulti carente di loculi;
2. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco previo assenso formale del concessionario.
3. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto a) del primo comma.
4. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda: - nel caso previsto dalle lettere a e b): di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a dame preavviso agli interessati.
   - nel caso previsto dal'art. 1 lettera a e b): di essere a conoscenza che trascorsi cinque anni senza che gli eredi abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la stessa verrà inumata

in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a dame preavviso agli interessati.

ART. 60- OSSARI, CINERARI E LOCULI

1. Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi per i quali si applicano le norme del presente regolamento.

ART. 61- SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 62 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

1. Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 55 la concessione si intende decaduta ed il Comune provvederà - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso dei 2/3 del prezzo pagato all'atto della domanda, con esclusione dell'IVA e delle spese contrattuali.
2. In caso di rinuncia alla concessione vedasi il successivo articolo 65.
3. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

ART. 63 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione di cui all'art. 57. Se più sono i titolari della concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi munito di procura.

ART. 64 - DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposta una palma-avviso e sarà data diffida con pubblicazione su almeno due giornali diffusi localmente, sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza
3. Decorso senza esito un anno dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo o sui giornali locali, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia 1 dalla data di esecutività della deliberazione stessa, e da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.
4. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune.

ART. 65 - CESSIONE E RETROCESSIONE

1. Aree libere:
   Il Concessionario di aree di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, ottenendo - previa deliberazione della Giunta Comunale - il rimborso dei due terzi dell'importo versato per la concessione con esclusione delle spese, dei diritti contrattuali e delle imposte e tasse.
2. Aree con parziale costruzione:

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma i ed il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
A discrezione dell'Amministrazione - previa deliberazione della Giunta Comunale - le sole opere possono essere cedute a terzi, che a loro volta ottengano in concessione dai Comune l'area rinunciata e si impegnino ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'articolo 54 del presente regolamento.

3. Aree con opere finite
   Il Concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso del valore delle opere, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati. Le opere sono valutate dall'Ufficio tecnico comunale salvo contradditorio dell'interessato. L'importo versato per la concessione sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure:
   - due terzi per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione;
   - la metà per le rinunce effettuate entro i dieci anni;
   - nessun rimborso spetta per le rinunce avvenute dopo i dieci anni dalla stipulazione dell'atto.
4. Le aree con opere finite che hanno fatto oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Oltre all'importo della concessione dovrà essere versato l'importo del valore delle opere, determinato nei modi sopraindicati.

ART. 66 - DIVISIONE

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica al Servizio Segreteria, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.
2. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.
3. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal i primo comma del presente articolo.

ART. 67 - TERMINE DELLE CONCESSIONI PERPETUE

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 99 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

CAPO IX LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART 68 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie e regolata dalle norme di cui al precedente capo VII.
2. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale è fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

ART. 69 - LOCULI E CELLETTE

1. La concessione di loculi *e cellette* singoli è data individualmente dietro prenotazione o a seguito del decesso della persona cui è destinato.
2. La prenotazione viene fatta a discrezione dell'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso in luoghi pubblici e presso il cimitero.
3. La concessione dei loculi e delle cellette ha durata di anni settantacinque prorogabile.
4. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà, per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario e salvo quanto predisposto dal successivo art. 86, secondo comma.
   Nei loculi è ammessa la tumulazione oltre che della salma anche di cassettine con resti o ceneri fino ad un massimo di due, ovvero l'inserimento fino a tre di resti o ceneri**.** L'inserimento di resti o ceneri sarà subordinato al pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi.
5. E' altresì ammesso il collocamento di salme in loculi dove sono già tumulate cassettine con resti o ceneri, fino ad un massimo di tre.

ART. 70 - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULI E CELLETTE

1. La tumulazione provvisoria nei loculi e nelle cellette ossario e cinerarie può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:
    a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba,nel Cimitero Comunale;
    b) quando il Cimitero Comunale risulti carente di loculi o cellette;
2. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco previo assenso formale del concessionario.
3. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'Ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto a) del primo comma.
4. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda:
    - nel caso previsto dal Comma 1 lettera a): di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati, ovvero i resti o le ceneri verranno conferiti nell'ossario e/o cinerario comune;
    - nel caso previsto dal comma 1 lettera b): di essere a conoscenza che trascorsi dieci anni senza che gli eredi abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la stessa verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, ovvero i resti o le ceneri verranno conferiti nell'ossario e/o cinerario comune, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

ART 71 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI

1. A norma dell'art. 77 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990) per la tumulazione nei loculi e prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno, secondo gli articoli 30 e 31 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990) e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

ART 72 - CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, raccolgono i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. E' ammesso il collocamento di resti o ceneri in cellette dove sono già presenti cassettine, compatibilmente con la struttura delle cellette e le dimensioni delle medesime cassettine, fino ad un massimo di due, dietro pagamento della metà del prezzo fissato per il costo della celletta, a seconda della camera ossario, come stabilito dalla Giunta comunale.
3. Ogni cassetta od ogni urna deve contenere i resti o le ceneri di una sola persona**.**

ART 73 - CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati

ART 74 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo.
2. E' consentita la retrocessione al Comune di concessione di loculi, cellette ossario e cinerari
3. Nel solo caso di retrocessione di loculi il Comune rimborserà agli aventi diritto un importo pari al 40% dell'importo del prezzo di acquisto del loculo.

ART. 75 - CONCESSIONE LOCULI RESTITUITI

1. Verificandosi la restituzione di cui all'art. 75 il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo i prezzi determinati con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 76 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO E CINERARI RESTITUITI

1. Verificandosi la restituzione di cui all'art. 75 le cellette ossario e i cinerari potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo i prezzi in vigore al momento della concessione.

ART. 77 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARI

1. I loculi, le cellette ossario e i cinerari sono ceduti con la lapide che sarà collocata entro il termine stabilito dall'Amministrazione nell'atto di concessione, a spese del concessionario.

2. E' vietato applicare alla lapide che divide l'avello, mensole e davanzali sporgenti lampade votive e portafiori, diversi da quelli già forniti dal Comune.
3. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.
4. Per le iscrizioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 44 ultimo comma. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al custode del cimitero.

CAPO X ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART 78 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino e nelle ore in cui il cimitero è chiuso.

ART 79 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla sola presenza del custode.
4. Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi per diritti dovuti**.**

ART. 80 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
    a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
    b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiari che essa può esser eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 81 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco a norma dell'art. 36 comma 2 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa Vigente.

ART. 82 - AVVISI DI SCADENZA

1. L'estumulazione viene eseguita per le concessioni in scadenza e l'esumazione per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.
2. L'Amministrazione comunale comunicherà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire.
3. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi nota agli uffici comunali, comunicando il loro preciso indirizzo.

ART. 83 - ESTUMULAZIONE DA CONCESSIONI SETTANTACINQUENNALI

4. 1.Le salme tumulate in loculo si possono estumulare. in via ordinaria alla scadenza della concessione, ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta di familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione. In tal caso il loculo passerà a disposizione del Comune ed il concessionario avrà diritto al rimborso così come previsto dall'art. 74 del presente Regolamento.
5. Si osservano le norme di cui all'art. 86 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e per quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
6. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 84 ESTUMULAZIONE DA LOCULI E CELLETTE A CONCESSIONE PERPETUA

1. Qualora l'estumulazione riguardi un loculo o una celletta oggetto di concessione perpetua la concessione sarà retrocessa ed il comune procederà alla nuova assegnazione del medesimo attraverso una nuova concessione, sostitutiva della precedente, di durata temporanea non superiore ad anni 50, su richiesta e a favore degli eredi aventi titolo, con assegnazione a: coniuge/convivente, parenti ed affini fino al II° grado del nuovo concessionario, previo pagamento della relativa tariffa.
2. Per la retrocessione del loculo sarà corrisposto il rimborso previsto dall'art. 74 del presente regolamento, con eventuale conguaglio sul prezzo della nuova concessione.
3. Il presente articolo non si applica per le concessioni perpetue di aree cimiteriali relative ad edicole e cappelle funerarie, per le quali resta fermo la disciplina dell'atto concessorio.

ART. 85 - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Le estumulazioni e le esumazioni straordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento dei diritti dovuti.

ART. 86 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITÀ' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

ART 87 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI

1. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economo e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. E' assolutamente vietato al personale del Cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 88 AUTOPSIE

1. 1.Le autopsie, anche se ordinate dell'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve dame d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie.

ART 89 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
3. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
4. certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. 3 L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. relativo ai principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

CAPO XI POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 90 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.

2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 91 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Nel cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)
- copia del presente regolamento;
- l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si e iniziata la procedura di decadenza
- l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per le tombe di famiglia, edicole e cappelle in scadenza.

ART. 92 - DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:
- ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 93 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 94 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o moto carrozzelle, previo rilascio di idonea autorizzazione, emessa dall'Ufficio Vigilanza.
2. In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.
3. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi.
4. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonchè le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro stabilito a norma del successivo articolo 103.

ART. 95 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del Cimitero è vietato:
   a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
   c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
   d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
   e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
   f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri,
   g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
   h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
   i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; 1) chiedere elemosina, fare questue;
   m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XII PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 96 - COMPETENZE

1. Il Cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio di Stato Civile che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'ufficio tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo e i vigili urbani. Tale personale riferita anche al Coordinatore Sanitario su fatti o cause necessari all'assunzione di provvedimenti per assicurare il regolare servizio.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 97 - CUSTODE DEL CIMITERO

1. I compiti del custode necroforo sono:
    - curare l'ammissione delle salme al cimitero;
    - tenere aggiornati i registri di cui all'art 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990, - scavare le fosse per le inumazioni.
    - svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
    - curare la manutenzione e l'ordine all'interno del Cimitero;
    - tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale; nonché far precedere la chiusura dal segnale di cui all'art. 91 secondo comma;
    - sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente.
2. Il servizio di apertura del Cimitero potrà essere svolto, nei giorni festivi, a turno dal custode necroforo e da altro personale comunale della carriera ausiliaria ed operaia.
3. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni, il custode-necroforo deve attenersi scrupolosamente alle forme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio ed in particolare:
    - scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;
    - colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;
    - evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
    - completare le apposite bolle ad inumazione e a tumulazione ultimata;
    - attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 88, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;
    - curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
    - curare la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e dei cinerari e, a richiesta dei privati concessionari, dei loculi in tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.
    - curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.

ART. 98 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicate negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
    - vestire, se prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose;
    - prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
    - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito; di accettare e chiedere mance;

- di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

Art. 99 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. Qualora l'amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 97 e 98 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

Art. 100 - VACCINAZIONI

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5/3/1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4/10/1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa)

CAPO XIII LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 101 - APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere regolare autorizzazione dal responsabile dell'area tecnica.
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 55.

ART. 102 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'art. 56 comma 1 o in spazio autorizzato.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la
5. costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 103- ORARIO

1. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le Costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 104 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme Prescritte dal Regolamento edilizio.

CAPO XIV IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 105 - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono essere in possesso di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio, a termini della Legge 11/6/1971 n. 426 sulla disciplina del commercio, e successive modifiche.

3. Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del TU delle Leggi di pubblica sicurezza.

ART. 106 - MODALITA' DEI SERVIZI

1. Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

ART. 107 - DIVIETI GENERALI

1. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
   - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni; - di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici comunali, sia a domicilio propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
   - di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato o depositato in Comune;
   - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
   - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
2. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SANZIONI

ART. 108 – VIGILANZA - SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento governativo (DPR 285/1990), sono punite con sanzioni amministrative e pecuniarie a norma degli artt. 338/339/340 e 350 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1256/1934 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. A tal fine, gli appartenenti alla polizia municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 500 prevista dall'art. 7/bis del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.
   Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.500,00 a 12.500,00.
   Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale. Il trasgressore ha sempre e comunque l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. In caso di mancato adempimento alla presente disposizione, provvede il comune addebitando le spese agli interessati.
   Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.
   Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del Servizio Cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
   Nel cimitero, l'eliminazione delle erbe infestanti avrà luogo, a cura del comune, nei periodi opportuni.

3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, oggetti di vario genere, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il responsabile del Servizio Tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale e a quello cimiteriale per 30 giorni consecutivi.

ART. 109 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.

ART. 110 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 nonchè dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità, Regolamento Edilizio e delle Norme del Piano Regolatore Cimiteriale vigente.

INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1-DISPOSIZIONE PRELIMINARE pag. 2

Art. 2- DEFINIZIONI pag. 2

Art. 3- DENUNCIA DEI CASI DI MORTE pag. 2

Art. 4- DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI pag. 2

Art. 5- DENUNCIA DEI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA pag. 2

Art. 6- RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI pag. 2

Art. 7- VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO pag. 2

Art. 8- CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA pag. 2

Art. 9- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA pag. 2

Art. 10- NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI pag, 3

Art. 11- RISCONTRO DIAGNOSTICO pag. 3

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI,

Art. 12 PERIODO DI OSSERVAZIONE pag. 3

Art. 13- PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO pag. 3

Art. 14- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORIO pag. 3

CAPO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15- DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO pag. 4

Art. 16- CARATTERISTICHE DELLA CASSA pag. 4

CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17— TARIFFE pag. 4

Art. 18- AUTORIZZAZIONE pag. 4

Art. 19- TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE pag. 4

Art. 20- DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE pag. 5

Art. 21- CORTEI FUNEBRI pag. 5

Art. 22- TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE pag. 5

Art. 23- TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO pag. 5

Art. 24- TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO pag. 5

Art. 25- TRASPORTO FUORI DAL COMUNE pag. 5

Art. 26- PERMESSO DI SEPPELLIMENTO pag. 5

Art. 27- TRAGITTO pag. 5

Art. 28- TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE pag. 6

Art. 29- ORARI TRASPORTI SALME pag. 6

Art. 30- NORME DI RINVIO pag. 6

CAPO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 31- AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA pag. 6

Art. 32- CUSTODIA DEI DOCUMENTI pag. 6

Art. 33- RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI pag. 6

Art. 34- DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI pag. 6

CAPO VI- INUMAZIONI

Art. 35- SEPOLTURA pag. 7

Art. 36- FORME E CLASSI DEI CAMPI pag. 7

Art. 37— CIPPI INDICATIVI pag. 7

Art. 38— SCAVO DELLA FOSSA pag. 7

Art. 39- DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI pag. 7

Art. 40- FOSSE PER FANCIULLI pag. 7

Art. 41- MODALITA' DI CONCESSIONE pag. 7

Art. 42- REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA pag. 7

Art. 43- CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE pag. 7

Art. 44- NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE pag. 7

Art. 45- ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE pag. 8

Art. 46— SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI pag. 8

CAPO VII- TUMULAZIONI

Art. 47- SEPOLTURE A TUMIJLAZIONE pag. 8

Art. 48- TIPI E DURATA DELLE CONCESISONI pag. 8

Art. 49- NORME PER LA CONCESSIONE pag. 9

Art. 50- ATTO DI CONCESSIONE - PAGAMENTO - CAUZIONE pag. 9

Art. 51- DOVERI DEI CONCESSIONARI pag. 9

Art. 52- DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI pag. 9

Art. 53- SCADENZA DELLA CONCESSIONE pag. 9

CAPO VIII- TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

Art. 54- CONCESSIONE DELL'AREA pag. 9

Art. 55— OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA - TERMINI pag. 10

Art. 56- MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI pag. 10

Art. 57- PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI pag. 10

Art. 58- USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE pag. 10

Art. 59- TUMULAZIONE PROVVISORIA pag. 11

Art. 60- OSSARI, CINERARI E LOCULI pag. 11

Art. 61- SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI pag. 11

Art. 62- MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA pag. 11
Art. 63- MANUTENZIONE DELLE OPERE pag. 12
Art. 64- DECADENZA PER ABBANDONO pag. 12
Art. 65- CESSIONE E RETROCESSIONE pag. 12
Art. 66 - DIVISIONE pag. 12
Art. 67 - TERMINE DELLE CONCESSIONI PERPETUE pag. 13
CAPO IX — LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE
Art. 68- NORME PER LA CONCESSIONE pag. 13
Art. 69 - LOCULI pag. 13
Art. 70 - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULI E CELLETTE pag. 13
Art. 71 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI pag. 13
Art. 72 - CELLETTE OSSARIO pag. 14
Art. 73 - CELLETTE CINERARIE pag. 14
Art. 74 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE pag. 14
Art. 75 - CONCESSIONE LOCULI RESTITUITI pag. 14
Art. 76 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO E CINERA1U RESTITUITI pag. 14
Art. 77 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARI pag. 14
CAPO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Art. 78 - ESUMAZIONI ORDINARIE pag. 14
Art. 79 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE pag. 14
Art. 80 - DIVIETO DI ESUMAZIONE STRAORDINARIE pag. 14
Art. 81 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE pag. 15
Art 82 - AVVISI DI SCADENZA pag. 15
Art. 83 - ESTUMULAZIONE DA CONCESSIONI SETTANTACINQUENNALI pag. 15
Art. 84 - ESTUMULAZIONE DA CONCESSIONI PERPETUE pag. 15
Art. 85 - ESUMAZIONI E STUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO pag. 15
Art. 86 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI pag. 15
Art. 87 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI pag. 15
Art. 88 - AUTOPSIE pag. 15
Art. 89 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE pag. 16
CAPO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO
Art. 90- ORARIO pag. 16
Art. 91 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO pag. 16

Art. 92 - DIVIETO DI INGRESSO pag. 16
Art. 93 - RITI RELIGIOSI pag. 16
Art. 94 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI pag. 16
Art. 95 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO pag. 16

CAPO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 96- COMPETENZE pag. 17
Art. 97- CUSTODE DEL CIMITERO pag. 17
Art. 98- DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO pag. 18
Art. 99- AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA pag. 18
Art. 100- VACCINAZIONI pag. 18

CAPO XIII - LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art. 101- APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI pag. 18
Art. 102- INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI pag. 18
Art. 103- ORARIO pag. 18
Art. 104- ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE pag. 19

CAPO XIV - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 105- FUNZIONI - LICENZA pag. 19
Art. 106- MODALITA' DEI SERVIZI pag. 19
Art. 107-DIVIETI GENERALI pag. 19

CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - SANZIONI

Art. 108- SANZIONI pag. 19
Art. 109- ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI pag. 20
Art. 110- NORMA DI RINVIO pag. 20

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, ad integrazione:

- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";*
- della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "*Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"* - del regolamento comunale di polizia mortuaria.

CAPO II CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

– dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: *"Provvedimenti urgenti per la finanza locale";*

– dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di enti locali";*

– dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";*

– dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: *"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";*

– dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: *"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";*

– dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"*.

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 4 – Identità delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)*

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione

Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 7 – Crematori.

1. Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva; c) disperse;
d) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale, in conformità alle previsioni del vigente regolamento di polizia mortuaria (art. 26, commi 4 e 5).

Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)*

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 11 – Iscrizione ad associazione. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)*

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)*

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati. *(L.R. n. 20/2007, art. 7)*

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Dispersione delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)* 1.
In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:
a) in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che, se previsto dalle normative comunali, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
b) in aree naturali di proprietà comunale(da individuarsi da parte dell'Amministrazione), ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi
c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi. 3. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. 4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
6. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
9. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
10. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
11. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.

CAPO IV AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto delle urne contenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del31.10.2007.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R.445/2000, deve indicare per iscritto:

a) i dati anagrafici e la residenza;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente; c) il luogo di conservazione;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

Art. 17 – Conservazione dell'urna. *(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)*

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 18 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. *(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)*

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

CAPO V NORME FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 20 Leggi e regolamenti.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"*;
- il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 22 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 24 – Entrata in vigore.

1.In ossequio alle previsioni dello statuto comunale, il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio, sarà diventata esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.